



COMUNE DI MIRA

PROVINCIA DI VENEZIA

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Ai sensi della L.R. n°21 del 10.05.1999 e della D.G.R. n°4313 del 21.09.1993



SINPRO srl

Via dell'Artigianato, 20

30030 Vigonovo (VE)

info@sinprosr.com

Tel: 049/9801745

UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 9001:2015
UNI CEI 11352:2014
UNI ISO 45001:2018



Progettisti

Ing. Massimo Brait

Ordine degli Ingegneri di Venezia n. 3353

EGE_0066 del 16/05/2016 Certificato con Kiwa Cernmet

Iscritto al n°616 dell'elenco dei Tecnici Competenti in Acustica della Regione Veneto



A

Relazione Tecnico Illustrativa

Sindaco	Marco Dori	Data progetto	01/2023
RUP	Urb. Massimo Pizzato	Rev. 04	11/2025
Commessa	202112070		

Nome file:	A_Relazione tecnica.doc	Controllato da:	Ing. Massimo Brait
Redatto da:	A.G.	Approvato da:	Ing. Patrizio Glisoni

A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo documento con divieto di riprodurlo o di renderlo noto a terzi senza la nostra autorizzazione

INDICE

1. PREMESSA	3
1.1. L'INQUINAMENTO ACUSTICO.....	3
1.2. EFFETTI DEL RUMORE SULLA SALUTE.....	5
2. CRITERI DI CARATTERE GENERALE	7
2.1. LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.....	7
2.2. OBBLIGHI E COMPITI	10
2.2.1. COMPETENZA DELLO STATO	10
2.2.2. COMPETENZE DELLE REGIONI	11
2.2.3. COMPETENZE DELLE PROVINCE	11
2.2.4. COMPETENZE DEI COMUNI	11
2.2.5. ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI (ART. 9 LEGGE QUADRO 447/95)	13
2.2.6. PROCEDURE OPERATIVE DI COMPETENZA DEL COMUNE	13
2.2.7. COMPETENZE DELLE IMPRESE.....	15
2.2.8. COMPETENZE DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO..	16
3. DESCRIZIONE DEL TERRITORIO	17
4. CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	18
4.1 RACCOLTA E VALUTAZIONE DEI DATI.....	18
4.2 CARTOGRAFIA DI ANALISI.....	19
4.3 CLASSI ACUSTICHE	19
4.4 CRITERI METODOLOGICI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE AREE URBANE	22
4.4.1 CLASSIFICAZIONE DELLE AREE URBANE	25
4.5 RISULTATI RELATIVI ALL'INTERO TERRITORIO COMUNALE.....	26
4.5.1 ZONIZZAZIONE AGGREGATA	28
4.6 CLASSIFICAZIONE DELLE FASCE DI PERTINENZA DELLE RETE VIABILISTICA.....	30
4.6.1 FASCE DI PERTINENZA STRADALE.....	30
4.6.2 FASCE DI PERTINENZA FERROVIARIA.....	33
4.7 AREE DA DESTINARSI A EVENTI E SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO	33
4.8 COORDINAMENTO CON I COMUNI LIMITROFI.....	48
4.9 CONFRONTO FRA LA ZONIZZAZIONE E I RILIEVI FONOMETRICI.....	50
4.10 SOPRALLUOGHI	55
4.11 INDIVIDUAZIONE DELLE CRITICITÀ EVIDENZIATE	61
5. INTERVENTI DI RISANAMENTO	67
5.1 OBBLIGHI PREVISTI DALLA L. 447/95 E CONTENUTI DEI PIANI DI RISANAMENTO.....	67



1. PREMESSA

1.1. L'INQUINAMENTO ACUSTICO

Cause dirette di generazione di tale forma di inquinamento, quali il continuo aumento delle sorgenti di rumore legato alla industrializzazione e alla motorizzazione, ne esistono alcune di origine indiretta conseguenti allo sviluppo urbano degli ultimi decenni quali:

- a) la formazione di agglomerati urbani di sempre maggiori dimensioni, con elevata densità di popolazione e conseguente addensamento delle sorgenti di rumore;
- b) le soluzioni adottate nella tecnica edilizia, che spesso presentano caratteristiche acustiche nettamente svantaggiose, in quanto favoriscono la propagazione di rumori e vibrazioni.

Tale fenomeno rappresenta quindi un fattore importante nelle valutazioni di impatto ambientale.

Gli effetti del disturbo acustico possono essere molto diversificati in relazione all'uso del territorio, considerato che i danni sulla salute umana sono strettamente dipendenti dal tipo di ricettore esposto.

Livelli sonori che non provocano nessun danno o disturbo in un'area industriale ed in particolare all'interno di uno stabilimento, possono risultare molto dannosi in una abitazione o in un ospedale, specialmente durante i periodi di riposo.

È sulla base di queste e di altre considerazioni che il legislatore ha individuato livelli differenziati di rumorosità ambientale in relazione alle diverse destinazioni d'uso del territorio e nello specifico prevede che i comuni suddividano il proprio territorio in sei possibili differenti classi, per ognuna delle quali sono consentite differenti soglie di rumorosità.

L'incarico commissionato dall'Amministrazione Comunale di Mira ha come fine l'aggiornamento della classificazione acustica del territorio comunale e rilievi fonometrici sull'intero territorio comunale, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente e dalle linee guida più autorevoli secondo il seguente ordine prioritario:

- Legge quadro sull'inquinamento acustico 26/10/1995 n° 447 ed i relativi decreti attuativi;
- DM 11/12/1996 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- DPCM 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- DPCM 05/12/1997 "Determinazione dei requisiti passivi degli edifici";
- Decreto 16/03/1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";



- DPCM 31/03/1998 "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica";
- DPR 18/11/1998 n° 459 "Regolamento recante norme in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario";
- DPCM 16/04/1999 n° 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";
- DM 29/11/2000 "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore";
- DPR 30/03/2004 n°142 "Disposizione per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare";
- DPCM 01/03/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
- Legge Regione Veneto 10/05/1999 n°21 "Norme in materia di inquinamento acustico";
- Linee Guida per la elaborazione di piani comunali di risanamento acustico pubblicato dall'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente;
- Decreto Giunta Regione Veneto 21/09/1993 n°4313 "Criteri orientativi per le amministrazioni comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi previste dalla tabella 1 allegata al DPCM 01/03/1991";
- D.P.R. n. 227 del 19 ottobre 2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, della legge 30 luglio 2010, n. 122";
- D.Lgs. n. 41 del 17/02/2017 "Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161";
- D.Lgs. n. 42 del 17/02/2017 "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161".

L'obiettivo della classificazione acustica non è solo quello di realizzare una suddivisione del territorio in zone acusticamente omogenee, ma soprattutto quello di verificare se esistono aree critiche per quanto riguarda l'inquinamento acustico e di procedere eventualmente ad un loro graduale risanamento, stabilendo modalità e competenze per gli interventi di bonifica.



1.2. EFFETTI DEL RUMORE SULLA SALUTE

Gli effetti del rumore vengono generalmente distinti in due categorie: di tipo diretto e di tipo indiretto. Nei primi vengono compresi tutti i danni (specifici) a carico dell'apparato uditivo. Un criterio completo di classificazione degli effetti può essere definito in accordo con le proposte CEE, nel modo seguente:

- danni a carico dell'udito (o specifici);
- danni a carico degli altri organi o sistemi o della psiche (non specifici);
- disturbi del sonno;
- interferenze sulla comprensione della parola o di altri segnali acustici;
- interferenze sul rendimento, sull'efficienza, sull'attenzione e sull'apprendimento;
- sensazione generica di fastidio (annoyance).

I danni aspecifici colpiscono soprattutto il sistema nervoso e neurovegetativo e indirettamente molti altri organi e apparati quali il sistema visivo, l'apparato digerente, il sistema cardiovascolare, il sistema endocrino, il senso di equilibrio, l'apparato respiratorio ecc. Nella tabella che segue sono riportati gli effetti di disturbo e di danno da rumore secondo una scala di lesività proposta da alcuni autori.

Livello di intensità sonora dB(A)	Caratteristiche della fascia di livelli di intensità sonora
0-35	Rumore che non arreca fastidio né danno
36-65	Rumore fastidioso e molesto che può disturbare il sonno ed il riposo
66-85	Rumore che disturba e affatica, capace di provocare danno psichico e neurovegetativo ed in alcuni casi danno uditivo
86-115	Rumore che produce danno psichico e neuro vegetativo, che determina effetti specifici a livello auricolare e che può indurre malattia psicosomatica
116-130	Rumore pericoloso; prevalgono gli effetti specifici su quelli psichici e neurovegetativi
131-150 e oltre	Rumore molto pericoloso; impossibile da sopportare senza adeguata protezione; insorgenza immediata o comunque molto rapida del danno

Tab.1 Scala di lesività

L'inquinamento acustico da rumore urbano determina solo eccezionalmente e soltanto in soggetti in condizioni limite di esposizione, effetti lesivi di tipo specifico. Il danno più frequente che l'inquinamento da rumore determina



nelle aree urbane è rappresentato da una sensazione di fastidio più o meno accentuata, indubbiamente legata alla sensibilità del soggetto patente, alle sue condizioni di equilibrio psicofisico, alle caratteristiche dell'attività svolta dal soggetto stesso e agli effetti evocativi del rumore.

Gli effetti psico-sociali del rumore possono essere distinti in effetti sulla trasmissione e sulla comprensione della parola, in effetti sull'efficienza, sul rendimento e sull'attenzione, in effetti sull'apprendimento e in effetti sulla durata e sulla qualità del sonno.

È da tenere presente poi che i soggetti sottoposti, durante l'espletamento della loro attività lavorativa, a livelli di pressione sonora elevati, più facilmente ricevono un maggior danno dall'esposizione ad alti livelli di rumore urbano durante le ore extralavorative, in particolare se il fenomeno si verifica durante la notte o il periodo di riposo.

In tale evenienza si sommano gli effetti dannosi derivanti dal deterioramento della condizione di riposo con l'azione patogena combinata di traumi acustici caratterizzati da meccanismi lesivi combinati (impatto acustico da multi esposizione).



2. CRITERI DI CARATTERE GENERALE

2.1. LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

La classificazione acustica è un atto tecnico politico di governo del territorio, in quanto ne disciplina l'uso e vincola le modalità di sviluppo delle attività ivi svolte. L'obiettivo è quello di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale; in tal senso la classificazione acustica non può prescindere dal Piano Regolatore Generale, in quanto ancora questo costituisce il principale strumento di pianificazione del territorio. È pertanto fondamentale che venga coordinata con il PRG, anche come sua parte integrante e qualificante, e con gli altri strumenti di pianificazione di cui i comuni si sono dotati (quale il Piano Urbano del Traffico – PUT).

È importante sottolineare che le novità introdotte dalla Legge Quadro portano la classificazione a incidere sul territorio in maniera più efficace rispetto al DPCM 01/03/1991; infatti, nel realizzare la classificazione in zone del territorio, si deve tenere conto che la definizione di zona stabilisce, oltre ai valori di qualità, sia i valori di attenzione, superati i quali occorre procedere e avviare il Piano di risanamento acustico, sia i limiti massimi di immissione ed emissione, gli uni riferiti al rumore prodotto dalla globalità delle sorgenti, gli altri al rumore prodotto da ogni singola sorgente.

Classificazione Acustica secondo il DPCM 01/03/1991

CLASSE I - aree particolarmente protette. Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc...

CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

CLASSE III - aree di tipo misto. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV - aree di intensa attività umana. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
--



CLASSE V - aree prevalentemente industriali. Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali. Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Tab.2 Classificazione acustica

Valori limite di emissione - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

Tab.3 Limiti di emissione

Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Tab.4 Limiti di immissione



Valori di qualità - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	47	37
II aree prevalentemente residenziali	52	42
III aree di tipo misto	57	47
IV aree di intensa attività umana	62	52
V aree prevalentemente industriali	67	57
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Tab.5 Limiti di qualità

Le verifiche dei livelli di rumore effettivamente esistenti sul territorio potrebbero evidenziare il mancato rispetto dei limiti fissati. In tal caso la Legge 447/95 prevede, da parte dell'Amministrazione Comunale, l'obbligo di predisporre e adottare un Piano di Risanamento Acustico. Il criterio di base per la individuazione e la classificazione delle differenti zone acustiche del territorio è essenzialmente legato alle prevalenti condizioni di effettiva fruizione del territorio stesso, pur tenendo conto delle destinazioni di Piano Regolatore e delle eventuali variazioni in itinere del piano medesimo.

La zonizzazione acustica, una volta approvata e adottata dall'Amministrazione comunale, costituisce uno strumento urbanistico destinato ad avere una certa validità temporale; pertanto sono state recepite nella classificazione del territorio le proiezioni future (purché a termine ragionevolmente breve) previste dai piani urbanistici in itinere; l'elaborazione di futuri strumenti urbanistici dovrà tenere conto di tale zonizzazione acustica nella assegnazione delle destinazioni d'uso del territorio.

Il DPCM 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" introduce il seguente criterio: "i limiti vanno rispettati contemporaneamente in tutte le aree del territorio, pertanto i limiti stessi si riferiscono non solo all'area da cui il rumore viene emesso, ma anche alle aree in cui il rumore viene immesso".



1 OBBLIGHI E COMPITI

2.2.1. COMPETENZA DELLO STATO

Di seguito si riporta un estratto dell'articolo 3 della Legge Quadro 447/95, al quale si rimanda per il testo integrale.

Sono di competenza dello Stato:

- *la determinazione... omissis... dei valori di cui all'articolo 2 (cioè i valori limite di emissione e di immissione); tale disposizione è stata ottemperata con la pubblicazione del DPCM 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";*
- *la determinazione... omissis.. delle tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico; tale disposizione è stata ottemperata con la pubblicazione del DM 16/03/1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";*
- *la determinazione... omissis.. dei requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti allo scopo di ridurre l'esposizione umana al rumore; tale disposizione è stata ottemperata con la pubblicazione del DPCM 05/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici";*
- *l'indicazione... omissis... dei criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti;*
- *la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo; tale disposizione è stata ottemperata con la pubblicazione del DPCM 16/04/1999 n° 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblici esercizi";*
- *l'adozione di piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali;*
- *la determinazione... omissis.. dei criteri di misurazione del rumore emesso da imbarcazione;*
- *la determinazione... omissis... dei criteri di misurazione del rumore emesso dagli aeromobili; tale disposizione è stata ottemperata con la pubblicazione del DM 31/10/1997 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale" e del DPR 11/12/1997 n°496 "Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili";*
- *la predisposizione... omissis.. di campagne di informazione del consumatore e di educazione scolastica.*
-



2.2.2. COMPETENZE DELLE REGIONI

Di seguito si riporta un estratto dell'articolo 4 della Legge Quadro 447/95, al quale si rimanda per il testo integrale. Le Regioni definiscono con Legge:

- *“i criteri in base ai quali i comuni, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio ed indicando altresì aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, procedendo alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei valori di qualità, stabilendo il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente;*
- *qualora nell'individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni d'uso, si prevede l'adozione dei piani di risanamento;*
- *le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi;*
- *i criteri per la identificazione delle priorità temporali degli interventi di bonifica acustica del territorio.”*

Le regioni, in base alle proposte pervenute dai comuni e alle disponibilità finanziarie assegnate dallo Stato, definiscono le priorità e predispongono un piano regionale triennale di intervento per la bonifica dell'inquinamento acustico, fatte salve le competenze statali relative ai piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali, per la redazione dei quali le Regioni formulano proposte non vincolanti.

I comuni adeguano i singoli piani di risanamento acustico al piano regionale.

2.2.3. COMPETENZE DELLE PROVINCE

Di seguito si riporta un estratto dell'articolo 5 della Legge Quadro 447/95, al quale si rimanda per il testo integrale. Sono di competenza delle provincie:

- *“le funzioni amministrative in materia di inquinamento acustico previste della Legge 8 giugno 1990 n°142;*
- *le funzioni ad esse assegnate dalle leggi regionali;*
- *le funzioni di controllo e di vigilanza (art. 14, comma 1, Legge Quadro 447/95).”*

2.2.4. COMPETENZE DEI COMUNI

Di seguito si riporta un estratto dell'articolo 6 della Legge Quadro 447/95, al quale si rimanda per il testo integrale. Sono di competenza dei Comuni:



- *“la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall’articolo 4 della Legge Quadro 447/95;*
- *il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte con la classificazione acustica del territorio comunale;*
- *l’adozione dei piani di risanamento di cui all’articolo 7 della Legge Quadro 447/95;*
- *il controllo, secondo le modalità previste all’art. 4 della Legge Quadro 447/95, del rispetto della normativa per la tutela dell’inquinamento acustico all’atto del rilascio delle concessioni edilizie o permessi di costruire relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, all’atto del rilascio dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché all’atto del rilascio dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività produttive;*
- *l’adozione di regolamenti per l’attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall’inquinamento acustico;*
- *la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30/04/1992 n° 285 “Nuovo codice della strada”;*
- *i seguenti controlli (vedi art. 14, comma 2, Legge Quadro 447/95):*
 - a) *sull’osservanza delle prescrizioni attinenti il contenimento dell’inquinamento acustico;*
 - b) *del rumore prodotto dall’uso di macchine e attività svolte all’aperto;*
 - c) *della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita dalle imprese interessate (previsioni di impatto acustico).*
- *l’autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di immissione, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso; si vedano le modalità previste dall’articolo 7 della L.R. n°21/99.”*

Al fine dell’adozione di regolamenti per l’attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall’inquinamento acustico, i comuni devono adeguare i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale prevedendo apposite norme contro l’inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento ed all’abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall’esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.

I comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico – ambientale e turistico hanno la facoltà di individuare limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli determinati dallo Stato, secondo gli indirizzi determinati dalla Regione di appartenenza (vedi art. 4, comma 1, lettera F della Legge Quadro 447/95); tali riduzioni non si



applicano ai servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali, di cui all'articolo 1 della Legge 12/06/1990 n°146.

Sono fatte salve le azioni espletate dai comuni ai sensi del DPCM 01/03/1991, prima della data di entrata in vigore della Legge 447/95.

Sono fatti salvi altresì gli interventi di risanamento acustico già effettuati dalle imprese ai sensi dell'art. 3 del DPCM 01/03/1991.

Qualora detti interventi risultino inadeguati rispetto ai limiti previsti dalla classificazione del territorio comunale, ai fini del relativo adeguamento viene concesso alle imprese un periodo di tempo pari a quello necessario per completare il piano di ammortamento degli interventi di bonifica in atto, qualora risultino conformi ai principi di cui alla presente legge ed ai criteri dettati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera a).

2.2.5. ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI (ART. 9 LEGGE QUADRO 447/95)

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il Sindaco, il presidente della Provincia, il presidente della Giunta Regionale, il Prefetto, il Ministro dell'ambiente, il Presidente del Consiglio dei Ministri nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale di determinate attività.

Nel caso di servizi essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al presidente del Consiglio dei Ministri. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

2.2.6. PROCEDURE OPERATIVE DI COMPETENZA DEL COMUNE

I progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della Legge 08/07/1986 n° 349... omissis... devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dell'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.

Il Comune deve richiedere ai competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere, una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al posizionamento delle seguenti opere:

1. Progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale;
2. Aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
3. Strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F strade locali secondo la classificazione di cui al Decreto Legislativo 285/92 "Nuovo codice della strada".
4. Discoteche;



5. Circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchine o impianti rumorosi;
6. Impianti sportivi e ricreativi;
7. Ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Il Comune deve richiedere ai competenti soggetti dei progetti o delle opere, una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- Scuole e asili nido;
- Ospedali;
- Case di cura e di riposo;
- Parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- Nuovi impianti residenziali prossimi alle opere di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Il Comune deve richiedere ai competenti soggetti dei progetti o delle licenze di esercizio, una documentazione di previsione di impatto acustico nei seguenti casi:

1. all'atto della richiesta delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
2. all'atto della richiesta di rilascio dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture;
3. all'atto della domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive.

La documentazione di previsione di impatto acustico (per le attività di cui ai sopracitati punti 1, 2 e 3, che si prevede possono produrre valori di emissione superiori a quelli previsti dalla normativa) deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del Comune ai fini del rilascio del relativo nulla – osta.

Il Comune deve richiedere ai competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere, una documentazione preliminare relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici da realizzare nei seguenti casi:

- a) edifici adibiti a residenza o assimilabili;
- b) edifici adibiti ad uffici o assimilabili;
- c) edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;



- d) edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura o assimilabili;
- e) edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- f) edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- g) edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

In materia di inquinamento acustico l'articolo 4 del D.P.R. 227/2011 prevede l'esclusione, per le attività elencate nell'allegato B (D.P.R. 227/2011), di presentare la documentazione di impatto acustico, ad eccezione per le attività che utilizzano impianti di diffusione sonora o svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica. Per le quali è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico.

Per le attività diverse da quelle precedentemente descritte le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento, e se questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal D.P.C.M. n. 447 del 14/11/1997, la documentazione può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della Legge Quadro 447/95.

Nei casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento, e se questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal D.P.C.M. n. 447 del 14/11/1997, devono presentare la documentazione ai sensi dell'art. 8, comma 6 della Legge Quadro 447/95, predisposta da un tecnico competente.

2.2.7. COMPETENZE DELLE IMPRESE

Di seguito si riporta un estratto all'articolo 15 della Legge Quadro 447/95 al quale si rimanda per il testo integrale.

“Ai fini del graduale raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente Legge Quadro, le imprese interessate devono presentare alla Regione il piano di risanamento acustico di cui all'art. 3 del DPCM 01/03/1991, entro il termine dei sei mesi della classificazione del territorio comunale.”

“Nel piano di risanamento dovrà essere indicato con adeguata relazione tecnica il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti previsti delle norme di cui alla presente legge. Sono fatti salvi altresì gli interventi di risanamento acustico già effettuati ai sensi dell'art. 3 del DPCM 01/03/1991.”

Qualora detti interventi risultino inadeguati rispetto ai limiti previsti dalla classificazione del territorio comunale, ai fini del relativo adeguamento viene concesso alle imprese un periodo di tempo pari a quello necessario per completare il piano di ammortamento degli interventi di bonifica in atto, qualora risultino conformi ai principi di cui alla presente legge ed ai criteri dettati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera a).



Le imprese che non presentano il piano di risanamento devono adeguarsi ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale entro il termine previsto per la presentazione del piano stesso (sei mesi).

Per le imprese con impianti a ciclo produttivo continuo ubicate in zone diverse da quelle esclusivamente industriali si applica quanto previsto dal DM 11/12/1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

2.2.8. COMPETENZE DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO

Di seguito si riporta un estratto all'articolo 10 della Legge Quadro 447/95 al quale si rimanda per il testo integrale.

"Le società e gli enti gestori di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori limite di emissione e di immissione, hanno l'obbligo di predisporre e presentare al Comune i piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'Ambiente."

Essi devono indicare tempi di adeguamento, modalità e costi e sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse per l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore.

Per quanto riguarda l'ANAS la suddetta quota è determinata nella misura dell'1,5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione.

Nel caso dei servizi pubblici essenziali i suddetti piani coincidono con i piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali; il controllo del rispetto della loro attuazione è demandato al Ministero dell'Ambiente.



3. DESCRIZIONE DEL TERRITORIO

Il Comune di Mira si trova in Provincia di Venezia, e in particolar modo nella zona centro-orientale della Regione. Confina con i Comuni di Campagna Lupia, Dolo, Mirano, Pianiga, Spinea e Venezia comprendendo, così, parte della Laguna Veneta oltre all'entroterra. Il territorio comunale si estende su una superficie di circa 99 km² ospitando 37.538 abitanti (fonte: Istat al 01/01/2022) divisi in sette frazioni: Borbiago, Gambarare, Malcontenta, Marano Veneziano, Mira Porte, Mira Taglio, Oriago.

Lo schema principale della mobilità è costituito dal passaggio dell'autostrada A57-Tangenziale di Mestre che transita nella zona settentrionale del territorio comunale possedendo anche il casello denominato "Mira-Oriago" a nord-est, e il casello denominato "Mirano-Dolo" a nord-ovest. Oltre all'autostrada sono presenti la Strada Regionale n.11, che corre lungo il Naviglio-Brenta, e la Strada Statale n.309 Romea che attraversa il Comune di Mira nella zona a sud dei centri abitati dividendo, così, l'ambito lagunare dalla zona dell'entroterra. È, infine, presente la linea ferroviaria Venezia-Padova che transita nella zona centrale del territorio comunale, con le stazioni di "Mira Buse", "Oriago" e "Porta Ovest" e la linea ferroviaria Milano-Venezia che transita nella zona nord del territorio comunale con la presenza della stazione "Mira-Mirano".

L'agglomerato urbano si concentra principalmente lungo le direttrici viarie principali e, in particolar modo, lungo la Strada Regionale n.11 costituendo le frazioni di Oriago e Mira (Mira Porte e Mira Taglio), oltre alle ulteriori frazioni presenti all'interno del territorio comunale.

La restante parte del Comune è costituita in parte da attività agricola e, per la maggior parte, è caratterizzata da barene, un ambiente di notevole interesse naturale costituito da un insieme di isolotti semisommersi collegati tra loro da una serie di canali, che costituisce più di un terzo della superficie comunale. In queste aree sono, infatti, presenti il SIC (Sito di Interesse Comunitario) IT3250030 "Laguna medio-inferiore di Venezia" e la ZPS (Zona di Protezione Speciale) IT3250046 "Laguna di Venezia".

Il territorio, prevalentemente pianeggiante con quote che vanno dai 0 ai 6m s.l.m., è, inoltre, interessato dal passaggio del fiume Naviglio-Brenta in direzione ovest-est rappresentando il vecchio tratto terminale del fiume Brenta, sfociando in laguna in corrispondenza dell'abitato di Fusina. Il sistema idrico del Comune di Mira è poi caratterizzato da ulteriori canali come il Lusore, il Pionca e il Seriola, assieme ad altri corsi d'acqua significativi con il canale Novissimo e il canale Taglio di Mirano che transitano nel territorio con direzione nord-sud.



4. CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

4.1 RACCOLTA E VALUTAZIONE DEI DATI

La classificazione acustica del Comune di Mira è il risultato di due procedimenti differenti:

- a. **una zonizzazione per le aree esterne dai confini dei centri abitati** che va eseguita seguendo le prescrizioni del D.P.C.M. 01/03/91 in cui viene stabilito come associare una classe acustica ad una tipologia di area individuata dal P.R.G. vigente (vedi paragrafo 4.3);
- b. **una zonizzazione dettagliata per le aree "urbane"**, come previsto dalla D.G.R. 4313/93, in quanto in esse il maggior inquinamento da rumore è causato dalla numerosa compresenza di funzioni a loro volta generatrici di traffico, quali le attività terziarie, amministrative, commerciali, ecc (vedi paragrafo 4.4). Tra le aree che ricadono dentro i confini dei centri urbani quelle particolarmente protette e quelle di carattere industriale vanno classificate seguendo quanto riportato al punto a.

Considerando la realtà territoriale di Mira, l'analisi dettagliata per la definizione della classe da assegnare alle varie zone ha riguardato quasi la totalità del territorio comunale ad eccezione delle aree agricole che si sviluppano nella parte settentrionale del Comune e della zona produttiva nella parte nord-ovest identificate in funzione di quanto stabilito dal D.P.C.M. 01/03/91.

L'unità minima che si è identificata per le analisi e le valutazioni dei dati è la zona territoriale omogenea; con tale termine si intende una zona classificata in modo sufficientemente uniforme dal PRG e delimitata da strade, o da confini naturali e da aree con diversa destinazione d'uso. In totale sono state individuate 2.877 zone omogenee, di cui, escluse le zone identificate dal PRG come "Sa" (aree per l'istruzione) e come "D" (zona artigianale/industriale/commerciale/direzionale), 1.309 vengono classificate come aree "urbane" per ognuna delle quali sono stati considerati ed elaborati i seguenti dati:

- numero di residenti;
- numero ed estensione di attività commerciali e terziarie;
- numero ed estensione di attività artigianali,
- traffico veicolare e ferroviario.

Questi dati aggregati, rapportati alla superficie delle singole zone, hanno consentito di determinare gli indici di densità di popolazione, di presenza di attività commerciali e terziarie, di presenza delle attività artigianali e del traffico veicolare e ferroviario.



4.2 CARTOGRAFIA DI ANALISI

La cartografia redatta per la classificazione acustica del territorio, è la seguente:

1. Tav. 1 Zone omogenee;
2. Tav. 2 Densità abitativa centri abitati;
3. Tav. 3 Densità attività commerciali e terziarie;
4. Tav. 4 Densità attività artigianali;
5. Tav. 5 Densità globale;
6. Tav. 6 Classificazione dei centri abitati;
7. Tav. 7 Zonizzazione globale;
8. Tav. 8 Zonizzazione aggregata;
9. Tav. 9 Fasce pertinenza delle infrastrutture;
10. Tav. 10 Punti di Misura;
11. Tav. 11 Zonizzazione Acustica.

4.3 CLASSI ACUSTICHE

Per la classificazione acustica del territorio comunale sono state applicate le indicazioni fornite dalla legislazione vigente e dalla D.G.R. n°4313 del 21/09/1993.

Le classi acustiche in cui il territorio comunale viene suddiviso, seguono i criteri forniti dalla Regione Veneto con la DGRV 21/09/1993 n°4313.

Classe I: aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione:

- 1) i **complessi ospedalieri, i complessi scolastici e i parchi pubblici di scala urbana**: sono escluse le aree verdi di quartiere, le scuole materne, elementari e medie, le scuole superiori che non sono inserite in complessi scolastici, i servizi sanitari di minori dimensioni, come i day hospital e i poliambulatori, qualora non inseriti in complessi ospedalieri, e tutti quei servizi che per la diffusione all'interno del tessuto urbano e sul territorio è più opportuno classificare secondo la zona di appartenenza;



- 2) le **aree destinate al riposo e allo svago**: in linea di massima queste sono le attrezzature di scala urbana, rientrano in quelle inserite in zona F (aree destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale), così come individuate dal PRG vigente;
- 3) le **aree residenziali rurali**: corrispondono ai centri rurali e ai nuclei di antica origine come i borghi e le contrade che costituiscono presidio storico di antica formazione. Di norma è possibile far coincidere tali aree con le zone E4 e con le aggregazioni rurali di antica origine;
- 4) le **aree di particolare interesse urbanistico**: intendendo con tale termine gli ambiti e le zone di interesse storico, paesaggistico e ambientale.

Pertanto vanno inseriti in classe I:

- i beni paesaggistici e ambientali vincolati con specifico decreto ai sensi della L. 29/06/1939 n. 1497;
- le zone sottoposte a vincolo paesaggistico della L. 08/08/1985, n. 431 quando non interessate da usi agricoli, e comunque solo per le aree non ricadenti in aree edificate;
- i centri storici di minori dimensioni che non presentino le caratteristiche di cui alle classi III e IV del DPCM 01/03/1991, così come aggiornato dal DPCM del 14/11/1997, cioè quei centri storici, classificati dal PRG vigenti come zona A, che presentano basse densità di esercizi commerciali e di attività terziarie in genere;
- i parchi, le riserve, le aree di tutela paesaggistica, le zone umide, le zone selvagge, esclusi gli ambienti territoriali su cui insistono insediamenti abitativi, produttivi e aree agricole che per caratteristiche funzionali e d'uso devono rientrare in altre classi.

Classe II: aree destinate a uso prevalentemente residenziale

Il DPCM 01/03/1991, così come aggiornato dal DPCM del 14/11/1997, determina che siano inserite in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali e assenza di attività industriali e artigianali.

Si tratta di quartieri residenziali in cui l'abitare è la funzione prioritaria e in cui mancano, o comunque non sono significative, le attività commerciali, che se presenti sono prevalentemente a servizio delle abitazioni (negozi di genere alimentari, artigianato di servizio, ecc.).

L'assenza di importanti assi di attraversamento e di strade principali di connessione urbana, assieme alla bassa densità di popolazione, consentono di individuare tali aree in alcune zone C del PRG vigente. Possono essere inserite in classe II anche quei nuclei di antica origine e quei centri rurali che presentano basse densità di popolazione, limitata presenza di attività commerciali e assenza di attività industriali e artigianali. In particolare l'assenza di attività di artigianato produttivo diventa elemento di riconoscimento delle zone C da inserire in classe II.



Classe III: aree di tipo misto

Il DPCM 01/03/1991, così come aggiornato dal DPCM del 14/11/1997, riconosce in questa classe:

- 1) **le aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici:** sono ascrivibili alla classe III tutte le aree rurali, salvo quelle già inserite in classe I o II. Nello specifico possono essere inserite in classe III tutte le aree individuate dal PRG vigente come zone E e sottozone E1, E2 ed E3, di cui alla LR n. 24 del 05/03/1985;
- 2) **le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali:** devono essere inserite in tale classe quelle aree urbane spesso localizzate intorno alle aree di "centro città", solitamente individuate dal PRG vigente come zone B o C, di cui all'art. 2 del DM 1444/1968. Aree con siffatte caratteristiche possono trovarsi anche in zone di centro storico o in zone di espansione.

Classe IV: aree di intensa attività umana

- 1) **le aree con limitata presenza di piccole industrie:** appartengono a tale classe quelle aree residenziali in cui la presenza delle attività industriali, pur non essendo un elemento di caratterizzazione, contribuisce a ridurre in modo consistente la monofunzionalità residenziale, fenomeno questo abbastanza presente nel Veneto, caratterizzato da un'alta integrazione tra attività residenziali, produttive e commerciali;
- 2) **Le aree portuali,** se individuate dal PRG vigente;
- 3) **Le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie,** intendendo quelle aree, che, a prescindere dalle caratteristiche territoriali e d'uso, sono comunque soggette a maggiori livelli di rumorosità proprio a causa della loro localizzazione;
- 4) **Le aree interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività artigianali:** la descrizione consente di individuare tali aree come il centro città cioè quelle aree urbane caratterizzate da un'alta presenza di attività terziaria. Queste aree spesso coincidono con le zone A, e con le aree di prima espansione novecentesca spesso individuate nel PRG come zone B. Rientrano in questa classe i centri direzionali, ovunque localizzati e individuati come tali dal PRG vigenti, i centri commerciali, gli ipermercati e le grandi strutture di vendita con superficie superiore a 2500 mq.

Classe V: aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali con scarsità di abitazioni.



Classe VI: aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi; non costituiscono insediamento abitativo l'alloggio del custode e del proprietario dell'attività industriale.

4.4 CRITERI METODOLOGICI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE AREE URBANE

Le diverse zone che compongono i centri abitati vengono individuate dal DPCM 01/03/1991 tramite l'utilizzo di quattro parametri di valutazione:

- 1) la densità della popolazione;
- 2) la densità delle attività commerciali e terziarie;
- 3) la densità di attività artigianali;
- 4) la tipologia e l'intensità del traffico.

Per attività artigianali sono da intendersi le attività di carattere produttivo assimilabili sotto molti aspetti alle attività industriali.

Nella stesura del presente piano di classificazione acustica del territorio, i parametri precedentemente elencati sono stati espressi in maniera leggermente diversa rispetto a quanto suggerito nel DGR 21/09/1993 n°4313. In particolare per ogni unità territoriale si sono definiti i seguenti:

- la densità di popolazione è stata espressa in abitanti per ettaro, prendendo come valore medio quello dei centri abitati.
- la presenza di attività commerciali è stata espressa in funzione del numero degli insediamenti nella zona interessata e delle relative dimensioni;
- la presenza di attività artigianali è stata espressa in funzione del numero degli insediamenti nella zona interessata e delle relative dimensioni;
- il traffico veicolare e ferroviario è stato attribuito alle zone omogenee adiacenti alle infrastrutture viarie.

Una volta calcolati per ogni unità territoriale i parametri rappresentativi dei fattori territoriali, i risultati ottenuti sono stati confrontati con delle soglie di densità, determinate in base ai valori ottenuti, e ad ognuna di essa è stata attribuito un livello di densità come di seguito riportato nella tabella n. 6:



Densità di popolazione		Attività commerciali e terziarie		Attività artigianali	
Soglia	Densità	Soglia	Densità	Soglia	Densità
$0 < x \leq 10$	Bassa	$0 < x \leq 100$	Assenza o limitata presenza	$x = 0$	Assenza
$11 \leq x \leq 30$	Media	$101 \leq x \leq 500$	Presenza	$1 \leq x \leq 250$	Limitata presenza
$x > 30$	Alta	$x > 500$	Elevata presenza	$x > 250$	Presenza

Tab.6 Soglie per la determinazione delle densità

Per quanto riguarda il traffico veicolare si è considerato un traffico “intenso” per le strade principali maggiormente congestionate, un traffico “di attraversamento” per le strade extraurbane secondarie, un traffico “locale” per le strade urbane locali.

La classificazione delle diverse aree che compongono l'insediamento urbano è stata effettuata assegnando ad ogni area il punteggio corrispondente, così come indicato nella tabella seguente:

Punteggi assegnati ai parametri di valutazione			
Parametri	Punteggio		
	1	2	3
Densità di popolazione	Bassa	Media	Alta
Attività commerciali e terziarie	Assenza o limitata presenza	Presenza	Elevata presenza
Attività artigianali	Assenza	Limitata presenza	Presenza
Traffico veicolare	locale	Di attraversamento	Intenso

Tab.7 Punteggi

Di conseguenza:

- le aree con valore inferiore o pari a 4 dovrebbero essere inserite in Classe II;
- le aree con valori compresi tra 5 e 8 dovrebbero essere inserite in Classe III;
- le aree con valori superiori a 8 sono aree da inserire in Classe IV.



Questo procedimento è stato schematizzato come segue:

PARAMETRI Per ogni U.T. calcolo:	PUNTEGGI Assegno un punteggio ad ogni parametro (Tab. 6 e Tab. 7)	TAVOLE (Tav. 2, Tav. 3 e Tav.4)	CLASSIFICAZIONE Sommo i punteggi di ciascuna U.T. ed associo la relativa classe acustica																
Densità abitativa [ab/ha]	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Punti</th> <th>Soglia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>$0 < [ab/ha] \leq 10$</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>$11 \leq [ab/ha] \leq 30$</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>$[ab/ha] > 10$</td> </tr> </tbody> </table>	Punti	Soglia	1	$0 < [ab/ha] \leq 10$	2	$11 \leq [ab/ha] \leq 30$	3	$[ab/ha] > 10$		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Classe</th> <th>Somma dei punti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>II</td> <td>$X = 4$</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>$5 \leq X \leq 8$</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>$X > 8$</td> </tr> </tbody> </table>	Classe	Somma dei punti	II	$X = 4$	III	$5 \leq X \leq 8$	IV	$X > 8$
Punti	Soglia																		
1	$0 < [ab/ha] \leq 10$																		
2	$11 \leq [ab/ha] \leq 30$																		
3	$[ab/ha] > 10$																		
Classe	Somma dei punti																		
II	$X = 4$																		
III	$5 \leq X \leq 8$																		
IV	$X > 8$																		
Densità attività commerciali e terziarie [m ² /ha]	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Punti</th> <th>Soglia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>$0 < [m^2/ha] \leq 100$</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>$101 \leq [m^2/ha] \leq 500$</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>$[m^2/ha] > 500$</td> </tr> </tbody> </table>	Punti	Soglia	1	$0 < [m^2/ha] \leq 100$	2	$101 \leq [m^2/ha] \leq 500$	3	$[m^2/ha] > 500$										
Punti	Soglia																		
1	$0 < [m^2/ha] \leq 100$																		
2	$101 \leq [m^2/ha] \leq 500$																		
3	$[m^2/ha] > 500$																		
Densità attività artigianali [m ² /ha]	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Punti</th> <th>Soglia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>$[m^2/ha] = 0$</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>$1 \leq [m^2/ha] \leq 250$</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>$[m^2/ha] > 250$</td> </tr> </tbody> </table>	Punti	Soglia	1	$[m^2/ha] = 0$	2	$1 \leq [m^2/ha] \leq 250$	3	$[m^2/ha] > 250$										
Punti	Soglia																		
1	$[m^2/ha] = 0$																		
2	$1 \leq [m^2/ha] \leq 250$																		
3	$[m^2/ha] > 250$																		
Traffico	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Punti</th> <th>Soglia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Locale</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Di attraversamento</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>intenso</td> </tr> </tbody> </table>	Punti	Soglia	1	Locale	2	Di attraversamento	3	intenso	Si è considerato un traffico "intenso" per le strade principali maggiormente congestionate, un traffico "di attraversamento" per le strade extraurbane secondarie, un traffico "locale" per le strade urbane locali									
Punti	Soglia																		
1	Locale																		
2	Di attraversamento																		
3	intenso																		

Pertanto la definizione delle classi delle aree omogenee all'interno del centro abitato è il risultato della valutazione parametrica come esplicitata precedentemente. Ne consegue che alcune aree se pur a principale



vocazione residenziale data la densità residenziale, presenza di attività o tipologie di traffico, ricadano in classe III, invece che in classe II, per l'analisi dei quattro parametri di valutazione.

4.4.1 CLASSIFICAZIONE DELLE AREE URBANE

Dall'analisi della **densità abitativa** dei centri urbani emerge che gli abitanti del Comune di Mira si concentrano principalmente nella zona centrale del Comune e, in particolare, lungo il corso d'acqua denominato Naviglio Brenta dove sono presenti assi viarie sia in destra che in sinistra idrografica. È presente principalmente una densità elevata data dalla concentrazione di edifici nei centri urbani, una densità media in alcune zone più esterne dei centri abitati, e una densità bassa principalmente in corrispondenza delle aree adibite a servizi, a parchi o verde pubblico.

Le **attività commerciali e terziarie** si distribuiscono sia lungo l'asse principale di sviluppo del Comune e quindi, come per le abitazioni, lungo il Naviglio Brenta ma anche in alcune vie di collegamento tra le diverse frazioni. Si può quindi trovare una maggiore concentrazione di attività commerciali e terziarie nella frazione di Mira Porte sia lungo il Naviglio Brenta che lungo via Nazionale; per quanto riguarda la frazione Oriago si può trovare una discreta concentrazione di attività lungo il Naviglio Brenta ma anche in zone più interne come lungo via Ghebba, nella frazione di Borbiago lungo via Giovanni XXIII e per la frazione di Piazza Vecchia lungo via Porto Menai.

Le **attività artigianali** invece tendono a non seguire gli assi viari principali di collegamento del Comune, ma bensì si ritrovano sparse sul territorio comunale.

Il **traffico veicolare** risulta intenso lungo l'autostrada A57 – Tangenziale di Mestre e lungo le due linee ferroviarie che attraversano il Comune (Adria-Mestre e Milano-Venezia) mentre risulta un traffico di attraversamento lungo la SS309, la SP81 e la via che costeggia il Naviglio Brenta (via Venezia, poi via Nazionale). Il resto del territorio presenta un traffico di tipo locale.

La somma dell'attribuzione dei punteggi alle zone omogenee dei centri abitati per ogni parametro ha determinato un valore di **Densità Globale** (Tavola n. 5), che evidenzia una densità maggiore e media lungo il Naviglio Brenta interessando in particolar modo Mira e la frazione di Oriago, continuando lungo via Giovanni XXIII, via 25 Aprile fino alla frazione di Piazza Vecchia, e infine lungo via Giare.

Come nella tavola della densità Globale, la Tavola n. 6 della **Classificazione dei centri abitati** fa emergere la presenza limitata di classi IV all'interno dei centri abitati, una maggiore presenza di classi III lungo la via principale che costeggia il Naviglio Brenta, come le frazioni di Mira Porte e Oriago, e lungo via Giovanni XXIII, via 25 aprile con la frazione Piazza Vecchia e via Giare.



4.5 RISULTATI RELATIVI ALL'INTERO TERRITORIO COMUNALE

Utilizzando le indicazioni fornite dalla legislazione vigente, dalle Linee guida e DGRV 21/09/1993 n°4313 si è ottenuta la **Classificazione Acustica Globale**.

Classe I

Sono state inserite in classe I:

1. Casa di riposo "Residenze Sociosanitarie Socioculturale Mira" in via Boldani, 18: si trova all'interno del centro abitato di Mira, confina con edifici residenziali ed aree agricole;
2. Scuola secondaria di primo grado "F. Petrarca" in via Pisa,5: si trova all'interno del centro abitato della frazione Borbiago, confina a nord con un canale e zone agricole, ad est con edifici residenziali e a sud con edifici residenziali e alcune attività commerciali;
3. Scuola dell'infanzia "Madonna dell'Annunciazione" in via Pisa,3: si trova all'interno del centro abitato della frazione Borbiago, confina a sud con edifici residenziali e alcune attività commerciali;
4. Scuola primaria "G. Parini" in via Pisa, 1: si trova all'interno del centro abitato della frazione Borbiago, confina a nord con un canale e zone agricole e a sud con edifici residenziali e alcune attività commerciali;
5. Scuola dell'infanzia "Il Girasole" in via Papa Giovanni XXIII: si trova all'interno del centro abitato della frazione Borbiago, e confina con edifici residenziali;
6. Scuola secondaria di primo grado "Dante Alighieri" in via Lago di Lecco, 17: si trova all'interno del centro abitato della frazione Oriago, confina con edifici residenziali e ad ovest con il parco comunale "Guglielmo Gazzetta";
7. Scuola primaria "E. Morante" in via Lago di Varano, 8: si trova all'interno del centro abitato della frazione Oriago, confina con edifici residenziali e a nord con lo stadio Oriago;
8. Scuola Seineriana di Oriago sita in Riviera Bosco Piccolo, 40: si trova all'interno del centro abitato della frazione Oriago, e confina con edifici residenziali;
9. Istituto comprensivo "Luigi Nono", in via Enrico Toti, 37: si trova all'interno del centro abitato di Mira, confina con edifici residenziali e ad ovest con aree a parcheggio;
10. Scuola secondaria di primo grado "Giacomo Leopardi" in via Enrico Toti, 33: si trova all'interno del centro abitato di Mira, confina con edifici residenziali e ad est con aree a parcheggio;
11. Scuola primaria "Ugo Foscolo" in via Oberdan, 6: si trova all'interno del centro abitato di Mira, confina con edifici residenziali;



12. Scuola dell'Infanzia "Villa Lenzi" in via Oberdan, 6: si trova all'interno del centro abitato di Mira, confina con edifici residenziali e a nord con gli impianti sportivi di Mira;
13. Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT3250046 "Laguna di Venezia";
14. Sito di Interesse Comunitario (SIC) IT3250030 "Laguna medio-inferiore di Venezia".

Classe II

Le zone omogenee che ricadono in classe II corrispondono a zone poco abitate e con scarsa densità di attività quali le aree verdi o le aree destinate ad attrezzature per il gioco e lo sport.

Inoltre sono state inserite in classe II le seguenti scuole, in quanto non facenti parte di complessi scolastici:

1. Scuola primaria "C. Goldoni" in via Maromalada,20: si trova all'interno del centro abitato della frazione Oriago, e confina con edifici residenziali;
2. Scuola dell'infanzia "G. Rodari" in via Lago D'Albano,5: si trova all'interno del centro abitato della frazione Oriago, confina con edifici residenziali e ad est con lo stadio Oriago;
3. Scuola secondaria di primo grado "Malcontenta" in via Arrigo Boito,3: si trova all'interno del centro abitato della frazione Malcontenta, confina con edifici residenziale e zone agricole;
4. Scuola dell'infanzia "Peter Pan" in via Bernini, 1: si trova all'interno del centro abitato di Mira, confina con edifici residenziali;
5. Scuola primaria "E. De Amicis" in via Caltana, 36: si trova all'interno del centro abitato della frazione Marano, confina con edifici residenziali;
6. Scuola dell'infanzia "Loris Malaguzzi" in via Porto Menai, 46: si trova all'interno del centro abitato della frazione Piazza Vecchia, confina con edifici residenziali;
7. Scuola primaria "Ippolito Nievo" in via Bassa Gambarare, 1: si trova all'interno del centro abitato della frazione Gambarare, confina con aree residenziali;
8. Scuola secondaria di primo grado "Galileo Galilei" in via Bassa Gambarare, 1: si trova all'interno del centro abitato della frazione Gambarare, confina con aree residenziali;
9. Scuola dell'infanzia "S. Giuseppe" in via 25 Aprile, 80: si trova all'interno del centro abitato della frazione Gambarare, confina con aree residenziali e aree agricole.

Classe III

In classe III si trovano la maggior parte delle zone omogenee del territorio comunale; in questa classe ricadono i terreni agricoli, le aziende agricole, gli insediamenti residenziali che presentano una densità media di abitanti, attività terziarie e commerciali e artigianali.

**Classe IV**

Le classi IV si trovano sparse all'interno del territorio comunale e in particolar modo nei centri abitati di Mira e delle frazioni di Oriago e Borbiago, ovvero in quelle zone in cui è maggiore la concentrazione di abitanti, di attività terziarie, commerciali ed artigianali.

Classe V

Le zone omogenee inserite in classe V corrispondono alle zone industriali/commerciali di medie e grandi dimensioni e alle attività produttive sparse sul territorio comunale. È presente una zona industriale/commerciale di grande dimensione a sud dell'abitato di Mira e un'area a sud del casello di Mira-Oriago. Sono inoltre presenti delle zone industriali/commerciali di medie dimensioni a sud dell'abitato della frazione Mirano, e a sud della frazione Piazza Vecchia, oltre ad alcune aree industriali lungo la SS309 in località Soresina.

Classi VI

Nel territorio comunale di Mira sono presenti due aree inserite in classe VI identificate rispettivamente: l'ambito del "Porto di S. Leonardo", nei pressi della bocca di porta di Malamocco; lo Stabilimento della Marchi Industrie S.p.A. sito nella porzione nord-ovest del Comune, nella frazione di Marano.

4.5.1 ZONIZZAZIONE AGGREGATA

Nella Delibera della Regione Veneto n. 4313 del 21/09/1993 non sono previste fasce di transizione degradanti per le seguenti possibili situazioni di conflitto:

- confine tra aree inserite in classe III, IV, V e VI e aree inserite in classe I diverse dai parchi;
- confine tra aree inserite in classe IV e aree inserite in classe II;
- confine tra aree inserite in classe VI e aree inserite in classe IV.

Quindi, da una attenta analisi della Zonizzazione globale, derivante da elaborazioni automatiche, è possibile notare come vi siano diverse classi acustiche di piccole dimensioni; pertanto si è operata ad una valutazione acustica mirata a verificare se la zonizzazione fosse compatibile con il decadimento del rumore.

In questa fase di aggregazione, con riferimento all'art.4, comma 1 lettera a) della L. 447/95, che stabilisce il divieto di contatto diretto di aree con valori che si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente, anche appartenenti a comuni confinanti, si è proceduto ad una riduzione della eccessiva frammentazione tramite i criteri che verranno descritti di seguito. Qualora nell'individuazione delle aree, nelle zone già urbanizzate, non sia possibile realizzare l'aggregazione rispettando il limite dei 5 dBA a causa di preesistenti destinazioni d'uso, possono verificarsi due possibili situazioni di deroga rispetto ai confini tra zone a classi differenti:



1. Situazioni di potenziale incompatibilità --> confini tra zone di classi acustiche differenti per più di 5 dBA dove, dalle misure effettuate, non risulta allo stato attuale un superamento dei limiti di zona per le quali non si rendono necessari interventi di risanamento ma saranno necessari periodici monitoraggi acustici;
2. Situazioni di incompatibilità --> casi in cui le misure evidenziano, a differenza del caso precedente, un superamento dei limiti di zona e pertanto sarà necessario adottare dei piani di risanamento al fine di riportare il clima acustico entro i limiti.

Pertanto al fine di ridurre l'eccessiva frammentazione delle zone e di eliminare il contatto tra zone con una differenza di più di 5 dBA, sono stati utilizzati i seguenti criteri: dimensione della zona, caratteristiche del contesto contiguo e reali condizioni acustiche. Le aggregazioni delle classi II, III e IV sono state fatte seguendo il criterio della **Valutazione di classe dovuta alle dimensioni ed al contesto contiguo**. È opportuno che le zone non siano troppo piccole o troppo incuneate tra quelle che le circondano ed è necessario quindi valutare sia la dimensione che la morfologia delle aree, procedendo all'assimilazione della classe delle zone in argomento alle classi circostanti.

La procedura metodologica si è concentrata nel cercare di accorpare quelle zone che risultavano isolate nel territorio. Innanzitutto le aree verdi ed i parcheggi presenti all'interno dei centri abitati, delle aree rurali e delle zone industriali hanno preso la classe dell'area in cui ricadevano e di conseguenza dalla classe II sono passati in III, in IV o in V. Inoltre per evitare le micro suddivisioni del territorio che risultano acusticamente irrealizzabili, ad alcune unità territoriali di classe II, III, IV è stata assegnata la classe delle unità territoriali circostanti.

Altro criterio utilizzato in questa fase di aggregazione è quello delle "reali condizioni acustiche dell'area": a seguito di sopralluoghi o rilievi fonometrici puntuali documentati, è possibile variare la classe per uniformità con le classi adiacenti e con il reale clima acustico caratterizzante dell'area. Tale criterio è stato applicato per alcune aree di classe III che per la presenza di numerose attività terziarie e artigianali e per la presenza di infrastrutture di attraversamento sono state portate in classe IV, per alcune attività produttive sparse che sono passate da classe V a classe IV, e da alcune aree che sono state declassate da IV a III come ad esempio le aree classificate dal PRG come D3.3 unitamente ad aree presenti in via Giovanni XXIII, via Venezia e in Piazza Vecchia.



4.6 CLASSIFICAZIONE DELLE FASCE DI PERTINENZA DELLE RETE VIABILISTICA

L'inquinamento acustico prodotto dalle infrastrutture di trasporto è disciplinato dal D.P.R. 30/03/2004, n. 142, che stabilisce i criteri di classificazione delle zone adiacenti a tale tipologia di sorgenti, le dimensioni delle fasce di pertinenza e i rispettivi limiti.

All'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto, il rumore prodotto dalle stesse non concorre al superamento dei limiti di immissione di zona e quindi per le aree in esse comprese si verifica un doppio regime di limiti: uno derivante dalla zonizzazione acustica comunale relativo a tutte le sorgenti sonore diverse dall'infrastruttura coinvolta, e l'altro derivante dai decreti attuativi della Legge 447/95, che regolano le immissioni sonore prodotte dalle infrastrutture sonore.

4.6.1 FASCE DI PERTINENZA STRADALE

Le strade presenti sul territorio comunale sono state classificate secondo quanto stabilito dal D.P.R. 30/03/2004, n. 142, dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1994, n. 285). Una volta classificate le strade si ottiene per ognuna di esse la propria fascia di pertinenza e i propri limiti, come di seguito riportato nella tabella n. 8 (Tav. 9).

Tipo di strada Codice della strada/DPR. N.285/199	Ampiezza fasce di rispetto	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori		
		Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	
A - autostrada	100 (fascia A)	50	40	70	60	
	150 (fascia B)			65	55	
B – extraurbana principale	100 (fascia A)	50	40	70	60	
	150 (fascia B)			65	55	
C – extraurbana secondaria	Ca	50	40	70	60	
				150 (fascia B)	65	55
	Cb	50	40	70	60	
				150 (fascia B)	65	55
D – urbana di scorrimento	Da	100	50	40	70	60
	Db	100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere	30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della Legge n. 447 del 1995.				
F – urbana locale	30					

Tab.8 Fasce di pertinenza stradale

Con l'utilizzo del Codice della Strada il sistema stradale del Comune di Mira è stato suddiviso nel seguente modo:

- autostrada: le fasce per questa strada interessano il tratto dell'autostrada A57-Tangenziale di Mestre, strada di grande percorrenza che attraversa il territorio comunale con la presenza anche dell'omonimo casello Mira-Oriago;



- strada extraurbana secondaria: le fasce per questa strada interessano la SP81, via Rimini, la SS39 e via Argine Sinistro Idrovia;
- strada urbana di scorrimento: le fasce per queste strade interessano la strada che transita nella zona centrale del Comune, costituita da via Venezia, via Nazionale e via della Fornace;
- strade urbane di quartiere: le fasce per queste strade interessano la viabilità di accesso al centro abitato ed alcune strade di collegamento tra le frazioni del comune;
- strade urbane locali: qui le fasce interessano la viabilità urbana interna ai quartieri e quella extraurbana comunale.

Per tali fasce di pertinenza vengono stabiliti dei valori limite di immissione, riferiti alla sola rumorosità prodotta dal traffico sull'infrastruttura medesima. Tali valori limite sono differenziati, oltre che secondo le categorie sopra citate, anche per periodo diurno e notturno e per infrastruttura in esercizio o di nuova costruzione.

Sempre con riferimento al Decreto n. 142 del 30/03/2004, le fasce di pertinenza non sono elementi della zonizzazione acustica del territorio: esse si sovrappongono alla zonizzazione realizzata secondo i criteri di cui ai paragrafi precedenti, venendo a costruire in pratica delle fasce di deroga relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico stradale o ferroviario sull'arteria a cui si riferiscono, rispetto al limite di zona locale, che dovrà invece essere rispettato dall'insieme di tutte le altre sorgenti che interessano detta zona.

Per quello che riguarda la viabilità locale, è importante osservare che le strade urbane di quartiere o le strade locali presentano una fascia di pertinenza di 30 metri per lato all'interno della quale devono essere rispettati i limiti di immissione previsti dal D.P.R. n.142 del 30/03/2004.

Le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, nel caso di superamento dei valori limite di immissione ed emissione, hanno l'obbligo di predisporre e presentare al Comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente (art. 10 della Legge Quadro 447/95).

Per la viabilità di nuova realizzazione il D.P.R. n. 142 del 30/03/2004, indica i seguenti valori limite, espressi come livello equivalente nel periodo di riferimento diurno (6 – 22) e notturno (22 – 6):




TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (Secondo D.M. 5.11.01 - Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C 1	250	50	40	65	55
	C 2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della Legge n. 447 del 1995.			
F - locale		30				

* Per le scuole vale il solo limite diurno

Tab.9 Valori limite

All'interno del comune è prevista la realizzazione di alcune tratte di strade di tipo locale, in particolar modo di connessione tra strade già esistenti.



Estratto tavola "Carta delle infrastrutture" (PAT)



4.6.2 FASCE DI PERTINENZA FERROVIARIA

Nei territori comunali attraversati dal tracciato ferroviario il D.P.R. 459/98 prevede per le strutture ferroviarie esistenti e di nuova realizzazione, con velocità non superiore ai 200 km/h, due fasce di pertinenza. Tali fasce sono costruite a partire dalla mezzeria dei binari esterni, la prima di 100 m con classe acustica V, e la seconda di 150 m di classe acustica IV, per un totale di 250 m.

Per le infrastrutture di progetto previste con velocità superiore ai 200 km/h il decreto stabilisce una fascia di 250 m con valori di classe acustica IV.

In corrispondenza di strutture sensibili quali ospedali, scuole, case di cura e case di riposo, devono essere rispettati i limiti di 50 dBA Leq diurno e 40 dBA notturno per una fascia di 150 m per le strutture esistenti e per le strutture di nuova realizzazione con velocità di progetto inferiore a 200 km/h. Per le infrastrutture con velocità superiore a 200 km/h la fascia si estende a partire dalla mezzeria dei binari più esterni.

Tipo di strada Codice della strada/DPR. N.285/199	Velocità	Ampiezza fasce di rispetto	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
Infrastrutture esistenti, loro varianti ed affiancamenti	Inferiore a 200 km/h	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)	50	40	65	55
Infrastrutture di nuovo realizzazione (Si intende per tutte le infrastrutture realizzate dopo l'entrata in vigore del DPR 459/98)	Inferiore a 200 km/h	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)	50	40	65	55
	Superiori a 200 km/h	250	50	40	65	55
		500 (solo per ricettori sensibili)	50	40	-	-

Tab.10 Fasce di pertinenza ferroviaria

Il comune di Mira è attraversato da due tratte ferroviarie, la tratta Adria-Mestre che taglia la zona centrale del territorio comunale con direzione NE – SO, e la tratta Milano-Venezia che attraversa il territorio nella zona nord da est verso ovest.

4.7 AREE DA DESTINARSI A EVENTI E SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO



Nella scelta dell'ubicazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo è importante tenere conto dei ricettori limitrofi e degli altri aspetti collegati, come ad esempio il traffico indotto. Queste aree non dovrebbero essere individuate in prossimità di ospedali e case di cura. Relativamente agli eventi l'Amministrazione ha individuato ventiquattro aree utilizzate per le attività temporanee di intrattenimento:



1. Campo sportivo della "Parrocchia dei Santi Teonisto ed Agostino" in via Caltana (laterale) – frazione di Marano;
2. Area verde in Via Giovanni XXIII (laterale) – frazione di Borbiago;
3. Parco comunale "Guglielmo Gazzetta" in via Sabbiona, 5 – frazione di Oriago;
4. Area a parcheggio della chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo in Bosco in Riviera S. Pietro 60/A – frazione di Oriago;
5. Area a parcheggio in Piazza Mercato, 8 – frazione di Oriago
6. Forte Poerio in via Risorgimento, 168 - Mira
7. Area verde Parco Valmanara in via Valmanara – Mira;
8. Piazza San Nicolò in Riviera Giacomo Matteotti, 14 – Mira;
9. Area verde in via Nazionale – Mira;
10. Area a parcheggio in via Oberdan – Mira;
11. Area a parcheggio e area verde in via Naritti – Mira;
12. Area agricola in via 25 Aprile – frazione di Piazza Vecchia;
13. Area verde in via Bastiette – Mira (questa è un'area che sembra una volta adibita solo per feste dietro al centro commerciale, a me sembra abbandonata);
14. Area verde tra via Arrigo Boito e via Malcanton – frazione di Malcontenta;
15. Piazza vecchia – frazione di Piazza Vecchia;
16. Piazza Nove Martiri e Riviera Giacomo Matteotti – Mira;
17. Area pedonale e strada di percorrenza in via delle Porte – loc. Mira Porte;
18. Riviera S. Pietro – frazione di Oriago;
19. Area a parcheggio in Riviera S. Pietro – frazione di Oriago;
20. Area pedonale laterale di via Giovanni XXIII – frazione di Borbiago;
21. Area a parcheggio 1 in via Giovanni XXIII – frazione di Borbiago;
22. Area a parcheggio 2 in via Giovanni XXIII – frazione di Borbiago;
23. Riviera S. Trentin/Villa dei Leoni – Mira;
24. Idrovia, conca Guzzo.




1. Campo sportivo via Caltana



■ Numero area utilizzata per gli eventi

L'area viene regolarmente utilizzata per le manifestazioni temporanee.

2. Area verde in via Giovanni XXIII




■ Numero area utilizzata per gli eventi

L'area viene regolarmente utilizzata per le manifestazioni temporanee.




3. Parco comunale in via Sabbiona,5



■ Numero area utilizzata per gli eventi

L'area viene regolarmente utilizzata per le manifestazioni temporanee.

4. Area a parcheggio in Riviera S. Pietro 60/A




■ Numero area utilizzata per gli eventi

L'area viene regolarmente utilizzata per le manifestazioni temporanee.




5. Area a parcheggio in Piazza Mercato,8



■ Numero area utilizzata per gli eventi

L'area viene regolarmente utilizzata per le manifestazioni temporanee.

6. Forte Poerio in via Risorgimento, 168




■ Numero area utilizzata per gli eventi

L'area viene regolarmente utilizzata per le manifestazioni temporanee.





7. Area verde in via Valmanara



■ Numero area utilizzata per gli eventi

L'area viene regolarmente utilizzata per le manifestazioni temporanee.

8. Piazza San Nicolò in Riviera Giacomo Matteotti,14




■ Numero area utilizzata per gli eventi

L'area viene regolarmente utilizzata per le manifestazioni temporanee.



9. Area verde in via Nazionale



■ Numero area utilizzata per gli eventi

L'area viene regolarmente utilizzata per le manifestazioni temporanee.

10. Area a parcheggio in via Oberdan




■ Numero area utilizzata per gli eventi

L'area viene regolarmente utilizzata per le manifestazioni temporanee.





11. Area a parcheggio e area verde in via Naritti



■ Numero area utilizzata per gli eventi

L'area viene regolarmente utilizzata per le manifestazioni temporanee.

12. Area agricola in via 25 Aprile




■ Numero area utilizzata per gli eventi

L'area viene regolarmente utilizzata per le manifestazioni temporanee.




13. Area verde in via Bastiette



■ Numero area utilizzata per gli eventi

L'area viene regolarmente utilizzata per le manifestazioni temporanee.

14. Area verde tra via Boito e via Malcanton




■ Numero area utilizzata per gli eventi

L'area viene regolarmente utilizzata per le manifestazioni temporanee.




15. Piazza Vecchia



■ Numero area utilizzata per gli eventi

L'area viene regolarmente utilizzata per le manifestazioni temporanee.

16. Piazza Nove Martiri e Riviera Giacomo Matteotti




■ Numero area utilizzata per gli eventi

L'area viene regolarmente utilizzata per le manifestazioni temporanee.





17. Area pedonale/strada in via delle Porte



■ Numero area utilizzata per gli eventi

L'area viene regolarmente utilizzata per le manifestazioni temporanee.

18. Riviera S. Pietro a Oriago




■ Numero area utilizzata per gli eventi

L'area viene regolarmente utilizzata per le manifestazioni temporanee.



19. Area a parcheggio in Riviera S. Pietro



■ Numero area utilizzata per gli eventi

L'area viene regolarmente utilizzata per le manifestazioni temporanee.

20. Area pedonale laterale via Giovanni XXIII



■ Numero area utilizzata per gli eventi

L'area viene regolarmente utilizzata per le manifestazioni temporanee.




21. Parcheggio 1 in via Giovanni XXIII a Borbiago



■ Numero area utilizzata per gli eventi

L'area viene regolarmente utilizzata per le manifestazioni temporanee.

22. Parcheggio 2 in via Giovanni XXIII a Borbiago




■ Numero area utilizzata per gli eventi

L'area viene regolarmente utilizzata per le manifestazioni temporanee.



23. Riviera S. Trentin/Villa dei Leoni



■ Numero area utilizzata per gli eventi

L'area viene regolarmente utilizzata per le manifestazioni temporanee.

24. Idrovia, conca Gusso




■ Numero area utilizzata per gli eventi

L'area viene regolarmente utilizzata per le manifestazioni temporanee.



25. Parcheggio stazione ferroviaria Porta Ovest



■ Numero area utilizzata per gli eventi


L'area viene regolarmente utilizzata per le manifestazioni temporanee.



4.8 COORDINAMENTO CON I COMUNI LIMITROFI





In questa fase di analisi si è verificata la compatibilità del Piano Comunale di Classificazione Acustica di Mira con l'analisi dei Piani Comunali di Classificazione Acustica dei Comuni contermini:

- la Classificazione Acustica del Comune di Campagna Lupia risulta coerente con quella di Mira. È comunque presente un'area dove bisogna fare attenzione tra il confine del comune di Mira (l'estremità a sud-est) e il comune di Campagna Lupia (sud-ovest) dove le classi di zonizzazione acustica sono, in alcune porzioni di territorio, rispettivamente appartenenti alle classi I e II, mentre per il secondo comune di classe III.



Piano di Classificazione Acustica del comune di Campagna Lupia e di Mira

- la Classificazione Acustica del Comune di Dolo risulta coerente con quella di Mira.
- la Classificazione Acustica del Comune di Mirano risulta coerente con quella di Mira.
- la Classificazione Acustica del Comune di Pianiga risulta coerente con quella di Mira.
- la Classificazione Acustica del Comune di Spinea risulta coerente con quella di Mira.
- la Classificazione Acustica del Comune di Venezia risulta per la sua maggior parte coerente con quella di Mira, ad eccezione di due punti: nel primo caso sono presenti zona in classe I nel Comune di Mira e aree in classe III per il Comune di Venezia; nel secondo caso sono presenti zone in classe II nel Comune di Mira e zona in classe IV nel Comune di Venezia.



	Classe I		Classe I
	Classe II		Classe II
	Classe III		Classe III
	Classe IV		Classe IV
	Classe V		Classe V
	Classe VI		Classe VI

Piano di Classificazione Acustica del comune di Venezia e di Mira



4.9 CONFRONTO FRA LA ZONIZZAZIONE E I RILIEVI FONOMETRICI

Nel Comune di Mira sono state effettuate 20 misure fonometriche e 13 sopralluoghi in corrispondenza delle zone più significative per la tutela della popolazione, al fine di confrontare la reale distribuzione dei livelli sonori presenti sul territorio con la classificazione. I rilevamenti fonometrici sono i seguenti (tavola 10):

- a. **Zona industriale/artigianale di Marano:** si sviluppa nella zona nord-ovest del territorio comunale e confina totalmente con zone in classe IV.

Misura 1

Per verificare il rispetto dei limiti di zona è stata effettuata una misura nella classe IV a confine con la classe VI. Durante il rilevamento fonometrico il rumore misurato è stato determinato dalle attività antropiche e dalle attività produttive in funzione. Il valore misurato rispetta i limiti di zona.

Misura 2

Per verificare il rispetto dei limiti di zona è stata effettuata una misura al confine della classe VI per la presenza a ridotta distanza di edifici residenziali. Durante il rilevamento fonometrico il rumore misurato è stato determinato dalle attività produttive in funzione e dal traffico della infrastruttura. Il valore misurato rispetta i limiti di zona.

- b. **Residenze sociosanitarie socioculturali:** si trova sul limite nord esterno dell'abitato di Mira. Confina con zone residenziali e commerciali in classe III. Essa ricade in classe I.

Misura 3

Per verificare il rispetto dei limiti di zona è stata effettuata una misura lungo il confine tra la classe I delle residenze e la classe III dell'attività commerciale (supermercato). Durante il rilevamento fonometrico il rumore misurato è stato determinato dal traffico intenso, da attività antropiche e da rumori costanti specifici dell'attività commerciale. Il valore misurato rispetta i limiti di zona.

- c. **Zona industriale/artigianale di Oriago:** si sviluppa nella zona nord-est del territorio comunale in corrispondenza del passaggio autostradale con il casello di Mira-Oriago. Parte dell'area industriale è già presente, mentre una zona è predisposta alla realizzazione futura.

Misura 4

Per verificare il rispetto dei limiti di zona è stata effettuata una misura in zona III a nord dell'area industriale per la presenza di edifici residenziali, a confine con la classe V. Durante il rilevamento fonometrico il rumore



misurato è stato determinato dal traffico intenso dell'asse autostradale (presenza di barriere) e da attività antropiche. Il valore misurato rispetta i limiti di zona.

Misura 9

Per verificare il rispetto dei limiti di zona è stata effettuata una misura in zona IV al limite della zona III a nord dell'area industriale attualmente presente, per la presenza di edifici residenziali in prossimità al confine con la classe V. Durante il rilevamento fonometrico il rumore misurato è stato determinato dal traffico intenso. Il valore misurato rispetta i limiti di zona.

- d. **Attività produttiva (Multiservice SAS):** si trova all'interno del centro abitato della frazione di Oriago, più precisamente nell'area nord-ovest in prossimità del cimitero di Oriago. Confina con aree residenziali in classe III.

Misura 10

Per verificare il rispetto dei limiti di zona è stata effettuata una misura in zona III ad est dell'attività per la presenza di edifici residenziali, a confine con la classe V. Durante il rilevamento fonometrico il rumore misurato è stato determinato dalle attività antropiche. Il valore misurato rispetta i limiti di zona.

- e. **Scuola Steineriana di Origo in Riviera Bosco Piccolo:** si trova nel centro abitato della frazione di Oriago, nella zona sud-est, e confina con aree residenziale in classe II all'interno del Comune di Mira, mentre a nord confina con aree in classe III del Comune confinante di Venezia.

Misura 11

Per verificare il rispetto dei limiti di zona in riferimento alla classificazione acustica della Città di Venezia è stata effettuata una misura in classe I in corrispondenza dell'ingresso della scuola. Durante il rilevamento fonometrico il rumore misurato è stato determinato dal traffico locale della strada di dirimpetto alla scuola, e dal traffico intenso della strada sul lato opposto del fiume ricadente nel Comune confinante. Il valore misurato rispetta i limiti di zona.

- f. **Scuola primaria "E. Morante" in via Pallesrina:** l'edificio si trova all'interno del centro abitato della frazione di Oriago, e confina con aree residenziali in classe III. La scuola ricade in classe I.

Misura 12

Per verificare il rispetto dei limiti di zona è stata effettuata una misura all'interno della classe I in corrispondenza dell'ingresso della scuola primaria. Durante il rilevamento fonometrico il rumore misurato



è stato determinato dalle attività antropiche (in particolare persone che parlano) e dal traffico locale. Il valore misurato rispetta i limiti di zona.

- g. **Scuola secondaria di I grado "Dante Alighieri" in via Lago di Lecco:** la struttura si trova all'interno del centro abitato di Oriago, e confina con aree residenziali in classe II. La scuola ricade in classe I e pertanto si è comunque preferito fare un rilievo fonometrico.

Misura 13

Per controllare il rispetto dei limiti di zona è stata effettuata una misura all'interno della classe I in corrispondenza dell'ingresso della scuola secondaria. Durante il rilevamento fonometrico il rumore misurato è stato determinato dalle attività antropiche (in particolare bambini che giocano nel parco antistante). Il valore misurato rispetta i limiti di zona.

- h. **Scuola primaria "G. Parini":** la scuola si trova nella frazione di Borbiago e confina con aree residenziali in classe III, mentre la scuola si trova in classe I.

Misura 5

Per verificare il rispetto dei limiti di zona è stata effettuata una misura all'interno della classe III in prossimità della struttura, in particolare nella zona a nord-ovest. Durante il rilevamento fonometrico il rumore misurato è stato determinato dalle attività antropiche e dal traffico intenso. Il valore misurato rispetta i limiti di zona.

- i. **Scuola dell'infanzia "Madonna dell'Annunciazione", scuola primaria "G. Parini" e scuola secondaria di I grado "F. Petrarca" in via Pisa:** il complesso scolastico si trova all'interno della frazione di Borbiago, in un contesto di aree residenziali ricadenti in classe III. Il complesso di scuole si trova in classe I.

Misura 6

Per verificare il rispetto dei limiti di zona è stata effettuata una misura all'interno della classe I tra la scuola primaria e la scuola dell'infanzia. Durante il rilevamento fonometrico il rumore misurato è stato determinato dal traffico locale. Il valore misurato rispetta i limiti di zona.

- j. **Scuola dell'infanzia "Il Girasole" in via Giovanni XXIII:** la scuola materna si trova nella frazione di Borbiago e ricade in classe I, mentre confina con aree residenziali e commerciali in zona III.

**Misura 7**

Per verificare il rispetto dei limiti di zona è stata effettuata una misura all'interno della classe I in corrispondenza dell'ingresso della scuola materna. Durante il rilevamento fonometrico il rumore misurato è stato determinato dal traffico intenso. Il valore misurato rispetta i limiti di zona.

- k. **Scuola primaria "Carlo Goldoni" in via Marmolada:** la struttura si trova all'interno del centro abitato della frazione di Oriago, in zona ovest. La scuola è inserita in classe II date le sue ridotte dimensioni e confina con aree residenziali in classe III. Si è comunque preferito fare un rilievo fonometrico.

Misura 8

Per verificare il rispetto dei limiti di zona è stata effettuata una misura all'interno della classe II in corrispondenza dell'ingresso della scuola. Durante il rilevamento fonometrico il rumore misurato è stato determinato dal traffico locale. Il valore misurato rispetta i limiti di zona.

- l. **Zona industriale/artigianale di Mira:** l'area industriale si trova a contatto con il centro abitato di Mira, pertanto confina anche con aree residenziali in classe III e a nord con aree in classe II.

Misura 18

Per verificare il rispetto dei limiti di zona è stata effettuata una misura all'interno della classe III ad ovest della zona industriale. L'area confina con una ulteriore area ricadente in classe IV ma essendo questa non particolarmente estesa si è preferito realizzare in questo punto la misura a tutela delle residenze. Durante il rilevamento fonometrico il rumore misurato è stato determinato da attività antropiche, traffico locale e dalle attività produttive in funzione. Il valore misurato rispetta i limiti di zona.

Misura 19

Per verificare il rispetto dei limiti di zona è stata effettuata una misura all'interno della classe II a nord della zona industriale, confinante con l'area in classe V. Durante il rilevamento fonometrico il rumore misurato è stato determinato da attività antropiche e dal traffico intenso. Non è stato rilevato rumore proveniente dalle attività produttive in quanto l'area che si affaccia su Riviera S. Trentin non è più attiva. Il valore misurato rispetta i limiti di zona.

- m. **Istituto comprensivo "Luigi Nono" in via Enrico Toti:** la scuola si trova nel centro abitato di Mira, in particolare nell'area ad ovest. La struttura ricade in classe I e confina con aree residenziali in classe III e parzialmente con una attività commerciale in classe IV.

**Misura 20**

Per verificare il rispetto dei limiti di zona è stata effettuata una misura all'interno della classe II ad ovest dell'istituto comprensivo in modo da verificare anche la possibile criticità data dall'attività commerciale confinante con aree in classe II. Durante il rilevamento fonometrico il rumore misurato è stato determinato da attività antropiche e dal traffico intenso. Il valore misurato rispetta i limiti di zona.

- n. **Zona industriale/artigianale di Ca' Giare:** l'area industriale si trova nella zona sud-ovest del territorio comunale di Mira, e confina con zone residenziali in classe III.

Misura 14

Per verificare il rispetto dei limiti di zona è stata effettuata una misura all'interno della classe III in corrispondenza dell'area residenziale a nord dell'area industriale/artigianale. Durante il rilevamento fonometrico il rumore misurato è stato determinato dal clima acustico dell'area senza rumori particolari. Il valore misurato rispetta i limiti di zona.

Misura 15

Per verificare il rispetto dei limiti di zona è stata effettuata una misura all'interno della classe III a sud dell'area industriale/artigianale. Durante il rilevamento fonometrico il rumore misurato è stato determinato dal traffico intenso e dalle attività produttive in funzione. Il valore misurato rispetta i limiti di zona.

Misura 16

Per verificare il rispetto dei limiti di zona è stata effettuata una misura all'interno della classe III in corrispondenza di una abitazione, ad est dell'area industriale/artigianale. Durante il rilevamento fonometrico il rumore misurato è stato determinato dalle attività produttive in funzione. Il valore misurato rispetta i limiti di zona.

- o. **Zone SIC/ZPS in via Foscara:** l'area sud dell'intero territorio comunale di Mira è caratterizzato dalle zone SIC e ZPS della laguna che pertanto sono state inserite in classe I. In alcune zone l'area confina con aree ricadenti in classe III.

Misure 17

Per verificare il rispetto dei limiti di zona è stata effettuata una misura all'interno della classe III nel punto più vicino raggiungibile rispetto alla classe I. Durante il rilevamento fonometrico il rumore misurato non è



stato influenzato da sorgenti che non caratterizzano l'area. Il valore misurato rispetta i limiti di zona della classe I.

4.10 SOPRALLUOGHI

Durante i rilevamenti fonometrici non tutte le attività produttive hanno necessitato di un rilevamento fonometrico, in quanto al momento del sopralluogo non si sono rilevate sorgenti sonore specifiche.

S1_Actività produttiva in via Giovanni XXIII



Per questa zona non è stato effettuato alcun rilievo fonometrico perché a seguito del sopralluogo è stata verificata l'assenza di attività e sorgenti rumorose specifiche.

S2_Actività produttiva in via Boldani (Kalorgas Spa e Brenta Gas Srl)



Per questa attività non è stato effettuato alcun rilievo fonometrico perché a seguito del sopralluogo è stata verificata l'assenza di sorgenti rumorose specifiche.



S3_ Attività produttiva in via Sabbiona (Italcommercio)



Per questa attività non è stato effettuato alcun rilievo fonometrico in quanto al momento del sopralluogo vi era l'assenza sorgenti rumorose specifiche.

S4_ Attività commerciale in via Porto Menai (Parigin Srl)



Per questa zona non è stato effettuato alcun rilievo fonometrico perché a seguito del sopralluogo è stata verificata l'assenza di attività e sorgenti rumorose specifiche.



S5_ Zona artigianale in via 25 aprile



Per questa zona non è stato effettuato alcun rilievo fonometrico in quanto al momento del sopralluogo vi era l'assenza di attività e sorgenti rumorose specifiche.

S6_ Attività produttiva in via degli Onari (Cercato e Fracasso Srl)



Per questa attività non è stato effettuato alcun rilievo fonometrico in quanto al momento del sopralluogo vi era l'assenza di attività e sorgenti rumorose specifiche.



S7_ Zona produttiva lungo SS 309 Romea (Romea Legnami Srl)



Per questa attività non è stato effettuato alcun rilievo fonometrico in quanto al momento del sopralluogo vi era l'assenza di attività e sorgenti rumorose specifiche.

S8_ Attività produttiva in via Uve Bianche



Per questa attività non è stato effettuato alcun rilievo fonometrico in quanto al momento del sopralluogo vi era l'assenza di attività e sorgenti rumorose specifiche.



S9_ Attività produttiva in via del Capitello Nason (cma srl)



Per questa attività non è stato effettuato alcun rilievo fonometrico in quanto al momento del sopralluogo vi era l'assenza di sorgenti rumorose specifiche.

S10_ Attività produttiva in via Romea (Poligof Spa)



Per questa attività non è stato effettuato alcun rilievo fonometrico in quanto al momento del sopralluogo vi era l'assenza di sorgenti rumorose specifiche.



S11_ Attività commerciale in via Bastiette (Euro Rijn)



Per questa attività non è stato effettuato alcun rilievo fonometrico in quanto al momento del sopralluogo vi era l'assenza di sorgenti rumorose specifiche.

S12_ Attività commerciale lungo SS Romea (CC Gambarare)



Per questa attività non è stato effettuato alcun rilievo fonometrico in quanto al momento del sopralluogo vi era l'assenza di attività e sorgenti rumorose specifiche.

**S13_ Parcheggio in via Sant'Antonio**

Per quest'area non è stato effettuato alcun rilievo fonometrico in quanto al momento del sopralluogo vi era l'assenza di attività e sorgenti rumorose specifiche.

4.11 INDIVIDUAZIONE DELLE CRITICITÀ EVIDENZIATE

A seguito dell'attribuzione delle classi acustiche e dei rilievi fonometrici eseguiti sono emerse diverse situazioni di possibile criticità.

Le misure n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20 sono state eseguite per verificare il rispetto dei limiti delle seguenti classi:


- n. 1 (via Caltana) - la situazione di potenziale incompatibilità si verifica per il contatto della classe VI, rappresentata dalla zona industriale, con la classe IV, costituita da una zona residenziale;
- n. 2 (via Miranese) - la situazione di potenziale incompatibilità si verifica per il contatto della classe VI, rappresentata dalla zona industriale, con la classe IV, costituita da una zona residenziale;
- n. 3 (via Boldani) - la situazione di potenziale incompatibilità si verifica per il contatto della classe I, rappresentata dalle strutture socio-sanitarie, con la classe III, costituita da una zona residenziale;
- n. 4 (via Rugoletti) - la situazione di potenziale incompatibilità si verifica per il contatto della classe V, rappresentata dalla zona industriale di Oriago, con la classe III, costituita da una zona residenziale;
- n. 5 (via Ortona) - la situazione di potenziale incompatibilità si verifica per il contatto della classe I, rappresentata dalla Scuola primaria "G. Parini", con la classe III, costituita da una zona residenziale;
- n. 6 (via Pisa) - la situazione di potenziale incompatibilità si verifica per il contatto della classe I, rappresentata dalle Scuole primaria "G. Parini", della scuola dell'infanzia "Madonna dell'Annunciazione" e la Scuola secondaria di I grado "F. Petrarca", con la classe III, costituita da una zona residenziale;




- n. 7 (via Giovanni XXIII) - la situazione di potenziale incompatibilità si verifica per il contatto della classe I, rappresentata dalla Scuola dell'infanzia "Il Girasole", con la classe III, costituita da una zona residenziale;
- n. 10 (via Basilicata) - la situazione di potenziale incompatibilità si verifica per il contatto della classe V, rappresentata dall'azienda Multicervice SAS, con la classe III, costituita da una zona residenziale;
- n. 11 (Riviera Bosco Piccolo) - la situazione di potenziale incompatibilità si verifica per il contatto della classe I, rappresentata dalla Scuola Steineriana, con la classe III, costituita dalla zona residenziale del Comune di Venezia confinante;
- n. 12 (via Pallestrina) - la situazione di potenziale incompatibilità si verifica per il contatto della classe I, rappresentata dalla Scuola primaria "E. Morante", con la classe III, costituita dalla zona residenziale;
- n. 14 (via Ca' Trevisan) - la situazione di potenziale incompatibilità si verifica per il contatto della classe V, rappresentata dalla zona industriale/artigianale di Ca' Giare, con la classe III, costituita da una zona residenziale;
- n.15 (via Maestri del Lavoro) - la situazione di potenziale incompatibilità si verifica per il contatto della classe V, rappresentata dalla zona industriale/artigianale di Ca' Giare, con la classe III, costituita da una zona residenziale;
- n.16 (via Maestri del Lavoro) - la situazione di potenziale incompatibilità si verifica per il contatto della classe V, rappresentata dalla zona industriale/artigianale di Ca' Giare, con la classe III, costituita da una zona residenziale;
- n.17 (via Foscara) - la situazione di potenziale incompatibilità si verifica per il contatto della classe I, rappresentata dalla zona SIC-ZPS, con la classe III, costituita da una zona agricola;
- n.19 (Riviera S. Trentin) - la situazione di potenziale incompatibilità si verifica per il contatto della classe V, rappresentata dalla zona industriale/artigianale di Mira, con la classe II, costituita da una zona residenziale;
- n.20 (via Enrico Toti) - la situazione di potenziale incompatibilità si verifica per il contatto della classe I, rappresentata dall'Istituto Comprensivo "Luigi Nono", con la classe III, costituita da una zona residenziale;

Dai rilievi fonometrici eseguiti i valori misurati sono risultati al di sotto dei limiti di classe, questa situazione di potenziale incompatibilità non richiede interventi di risanamento.


Le aree dovranno comunque essere periodicamente oggetto di monitoraggio acustico, in quanto, potrebbero verificarsi dei superamenti dei limiti e dovrà essere predisposto un piano di risanamento acustico così come previsto dall'art.4 co. a) della Legge 447/95.




Estratto misure n. 1 e 2




Estratto misure n. 3




Estratto misure n. 4 e 10




Estratto misure n. 5, 6, 7




Estratto misure n. 11, 12, 13



Estratto misure n. 14, 15, 16



Estratto misure n. 17



Estratto misure n. 19, 20



5. INTERVENTI DI RISANAMENTO

5.1 OBBLIGHI PREVISTI DALLA L. 447/95 E CONTENUTI DEI PIANI DI RISANAMENTO

Considerato che le misure effettuate nelle situazioni di potenziale incompatibilità hanno confermato il rispetto dei limiti delle diverse zone oggetto di verifica non si ritiene necessario l'adozione di piani di risanamento acustico, come previsto dall'art.7 della Legge Quadro 447/95, al quale si rimanda per il testo integrale, di cui si riporta un estratto:

1. *“Nel caso di superamento dei valori di attenzione (valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente) nonché nella ipotesi di non poter rispettare il vincolo relativo al divieto di contatto diretto di aree in cui i rispettivi livelli equivalenti misurati nel periodo di riferimento differiscono di oltre 5 dBA, i comuni provvedono alla adozione di piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il Piano urbano del traffico di cui al decreto legislativo 30/04/1992 n° 285 e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale.*

I piani di risanamento sono approvati dal Consiglio Comunale.

I piani comunali di risanamento recepiscono il contenuto dei piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per svolgimento dei servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali e recepiscono anche il contenuto dei Piani di contenimento ed abbattimento del rumore redatti dalle società ed enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade.

2. *I piani di risanamento acustico devono contenere: l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare individuate con la classificazione acustica; l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento; l'indicazione della priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento; la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari; le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.*
3. *In caso di inerzia del Comune ed in presenza di gravi e particolari problemi di inquinamento acustico, all'adozione del piano si provvede, in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera b) (cioè l'incarico viene assunto dalla Regione).*
4. *Il piano di risanamento può essere adottato anche dai comuni nei quali non viene evidenziato il superamento di valori di attenzione, anche al fine di perseguire i valori di qualità.*
5. *Nei comuni con popolazione superiore a cinquanta abitanti la giunta comunale presenta al consiglio comunale una relazione biennale sullo stato acustico del Comune. Il consiglio comunale approva la relazione e la trasmette alla Regione ed alla Provincia per le iniziative di competenza.”*